

N. RG 6 / 2024



**TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA  
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nella persona dei giudici

DOTT. SILVIA BIANCHI	PRESIDENTE
DOTT. IVANA MORANDIN	GIUDICE REL
DOTT. SARA PITINARI	GIUDICE

Nel procedimento n. RG 6/2024,  
ha emesso il seguente

**DECRETO**

Vista la propria sentenza n. 130/2024 del 15.10.2024, con cui veniva dichiarato lo stato di insolvenza di SPEEDLINE srl, avente sede legale in Santa Maria di Sala (VE), via Salgari n. 6, società iscritta al Registro Imprese di Venezia Rovigo, P.IVA 03008300273, REA VE – 272461;

vista la relazione ex art. 28 D.Lgs. 270/99 depositata dal Commissario giudiziale designato dal Ministero, dott. Maurizio Castro;

osservato, poi, che in data 19.12.2024 un avviso dell'avvenuto deposito è stato pubblicato nel sito Web del Tribunale;

rilevato che, nella propria relazione, il Commissario giudiziale ha espresso un parere favorevole circa la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 27 D. Lgs. 270/1999 ai fini dell'ammissione di Speedline s.r.l. alla procedura di amministrazione straordinaria;

osservato, ancora, che nei termini previsti *ex lege* è pervenuto il parere favorevole all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, il quale ha ritenuto di condividere le conclusioni cui è pervenuto il Commissario giudiziale;

ritenuto che, alla luce della relazione di cui all'art. 28 D. Lgs. 270/99 e del conforme parere del Mimit, possa concludersi per la sussistenza dei presupposti di legge descritti dall'art. 27 D. Lgs. 270/1999;



considerato che dalla relazione depositata dal Commissario giudiziale risulta evincibile: che le cause che hanno portato Speedline srl all'insolvenza sono in misura dominante attribuibili non già a un suo decadimento competitivo di natura endogena, bensì alla condotta della controllante Ronal Italia srl, che ha prima proceduto al progressivo assorbimento nel proprio perimetro di tutte le competenze industriali e di tutto il patrimonio commerciale di Speedline srl e poi ha avviato un percorso di ablazione di tutte le residue risorse vitali apparentemente lasciate nella disponibilità della Società italiana; che sono rinvenibili sul mercato internazionale operatori economici, di diversa matrice e vocazione, interessati all'acquisizione di un produttore di ruote per vetture ad alta prestazione con i requisiti di Speedline srl; che l'interesse di tali operatori è apparso significativamente accresciuto dalla raggiunta consapevolezza della compiuta inefficacia nei confronti di Speedline srl (e, dunque, di chi la acquisisca) dei vincoli stringenti presenti nel Non-Compete Agreement a suo tempo imposto da Ronal alla società acquirente Callista (in altri termini, Speedline srl può servire tutti i suoi vecchi clienti, da Porsche ad Audi a BMW, e con loro ogni altro produttore automotive); che possono essere trovati rimedi adeguati alla più grave e vistosa debolezza di Speedline srl, vale a dire la invero assai limitata disponibilità di risorse finanziarie, *in primis* attraverso il ricorso ai fondi previsti dall'art. 55 D. Lgs. 270/1999; che la procedura di amministrazione straordinaria, sul medio periodo, potrebbe contare, al fine di reperire le risorse da destinare al ristoro dei creditori colpiti dall'insolvenza, sulla probabilità significativa, alla luce delle valutazioni giuridiche allo stato eseguibili, che possano essere avviate e condotte a esito positivo cospicue azioni di risarcimento del danno e azioni revocatorie nei confronti degli autori dei comportamenti illecitamente ostili o fraudolenti tenuti nel percorso di forzosa dismissione di Speedline srl;

rilevato che la relazione dà conto di come il risultato del recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale di Speedline srl potrà essere perseguito mediante "cessione dei complessi aziendali" nell'arco dei dodici mesi successivi all'autorizzazione del Programma che potrà essere presentato dal Commissario straordinario, pur in una congiuntura di certo non prospera per il mercato automotive, nella cui filiera l'azienda è collocata, e pur con le difficoltà derivanti dalla "mutilazione", operata da Ronal a danno di Speedline srl, sia di funzioni aziendali rilevanti, sia di asset non meno rilevanti;

rilevato che, già in esito alla diffusione della notizia dell'ingresso della Società nella fase di avvicinamento all'amministrazione straordinaria, un gruppo sudamericano produttore di ruote, un fondo di investimento inglese e un fondo di investimento tedesco hanno contattato il Commissario giudiziale e dichiarato l'interesse a partecipare ad una eventuale gara per l'aggiudicazione del compendio aziendale;



P.Q.M.

vista la sentenza n. 130/2024 e visti gli articoli 27e 38 D. Lgs. 270/1999,

- ammette alla procedura di amministrazione straordinaria SPEEDLINE srl, avente sede legale in Santa Maria di Sala (VE), via Salgari n. 6, società iscritta al Registro Imprese di Venezia Rovigo, P.IVA 03008300273, REA VE – 272461;

- affida l'amministrazione ordinaria della società al Commissario giudiziale dott. Maurizio Castro fino alla nomina del Commissario straordinario;

- manda per la nomina del Commissario straordinario al Ministero;

- manda alla Cancelleria per le comunicazioni ed affissioni previste dall'art. 30 ultimo comma, D. Lgs. 270/1999, nonché per la comunicazione al Ministero nel più breve tempo possibile, e comunque entro tre giorni.

Si comunichi anche al Commissario giudiziale.

Venezia, 30.12.2024

Il giudice relatore  
Dott. Ivana Morandin

Il Presidente  
Dott. Silvia Bianchi

